CAMERA DEI DEPUTATI N. 3555

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 1993 (v. stampato Senato n. 853)

d'iniziativa del senatore GRECO

—

Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 dicembre 1993

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli esercenti di fabbriche, depositi o rivendite di materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché i titolari delle imprese che detengono, trasportano o impiegano anche occasionalmente le predette materie debbono tenere un registro delle operazioni giornaliere per ciascuna delle attività svolte, nel quale saranno indicate le generalità delle persone con le quali le

operazioni stesse sono compiute, nonché quantità e tipo dell'esplosivo prodotto, acquistato, venduto, trasportato o impiegato.

2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere indicati la quantità e la qualità dell'esplosivo prodotto, acquistato, venduto, trasportato ed impiegato, le persone che hanno effettuato le operazioni e coloro che hanno acquistato o venduto l'esplosivo.

3. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori ed a coloro che non siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le autorizzazioni di polizia in materia di armi; esso ha la validità di un mese. La domanda è redatta in carta libera.

4. La esecuzione di ciascuna operazione giornaliera e la sua registrazione dovranno essere effettuate alla presenza del titolare di impresa o del responsabile legale della società o di un loro delegato ed alla presenza di ufficiali o sottufficiali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza che devono essere di volta in volta inviati dai rispettivi comandi.

5. Nell'eventualità in cui, per ragioni contingenti attinenti ai servizi espletati, i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza attestino che non vi è momentanea disponibilità di personale, il prefetto provvede a disporre l'impiego di ufficiali o sottufficiali delle Forze armate specializzati in materia di armi ed esplosivi.

6. Nell'eventualità in cui l'esplosivo trattato abbia caratteristiche particolari e gli ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 intervenuti non siano in grado di indicarne la natura, il tipo o la quantità, dovranno essere altresì presenti esperti delle Forze armate che concorreranno alla formazione dell'atto.

7. Gli ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 intervenuti redigeranno processo verbale delle operazioni compiute, indicando la quantità e la qualità del

materiale trattato, la data delle operazioni e le persone intervenute; attesteranno altresì nel verbale di avere assistito alla operazione di impiego, indicando specificatamente la quantità utilizzata o distrutta.

8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 5 milioni. Il rifiuto o il ritardo nella esibizione del registro di cui al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione.

9. L'articolo 25 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 2.

1. Il trasporto di materiale esplodente venduto o destinato ai luoghi di impiego deve essere effettuato da personale della impresa cedente o della impresa cessionaria e con la presenza costante di ufficiali o sottufficiali di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Costoro redigeranno processo verbale della operazione compiuta indicando la qualità e la quantità dell'esplosivo trasportato, il tragitto percorso ed il luogo di consegna.

2. Dopo l'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti:

« ART. 55-*bis*. – 1. Gli esercenti l'attività di fabbricazione di materie esplodenti e munizioni di qualsiasi specie, oltre al registro di cui all'articolo 55, debbono tenere un registro di lavorazione nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime o altri materiali necessari alla fabbricazione degli esplosivi posti in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. La documentazione relativa all'acquisto delle materie prime e degli altri materiali neces-

sari deve essere allegata al registro e conservata unitamente allo stesso.

2. Si applicano le disposizioni del secondo e quinto comma dell'articolo 55.

ART. 55-*ter*. – 1. I soggetti di cui all'articolo 55 che intendono impiegare materiali esplodenti devono darne preventivo avviso all'ufficio di polizia territorialmente competente, specificando la quantità e il tipo che si intende impiegare, l'ora e il luogo dell'esplosione.

2. L'avviso può essere riferito ad una pluralità di operazioni da effettuarsi nel periodo indicato, comunque non superiore a trenta giorni ».

ART. 3.

1. Chiunque eserciti l'attività di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto ad impiego di esplosivi senza essere in possesso del registro delle operazioni giornaliere o senza tenerlo in regola con le operazioni compiute, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chiunque effettui operazioni senza la presenza degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze armate, prevista dagli articoli 1 e 2.

3. Chiunque detenga, venda o trasporti quantitativi di esplosivo in eccedenza rispetto a quanto risulti dal registro delle operazioni giornaliere è punito con le pene stabilite dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

ART. 4.

1. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono accedere in ogni tempo nei locali adibiti alla fabbricazione e al deposito, anche temporaneo, di materie esplodenti, nei mezzi di trasporto utilizzati e nei luoghi in cui dette materie sono impiegate, al fine di effettuare ispezioni e controlli e di verificare la tenuta dei registri delle operazioni giornaliere.

2. Il Ministro dell'interno emana direttive per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1, nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e determina, d'intesa con il Ministro della difesa, le modalità del concorso di personale delle Forze armate.

3. Le direttive dovranno prevedere l'effettuazione di controlli straordinari con prescrizioni per assicurare la presenza ad operazioni relative al deposito, trasporto ed impiego degli esplosivi, di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo della guardia di finanza, ovvero di personale delle Forze armate esperto in materia di esplosivi e di munizioni.

ART. 5.

1. Le materie esplodenti elencate nell'allegato A, categorie II e III, annesso al regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, anche se destinate ad uso militare, non possono essere prodotte, importate, vendute o in qualsiasi altro modo cedute nel territorio dello Stato, ovvero comunque detenute se non contengono uno o più fattori di identificazione atti a consentire, anche dopo l'esplosione, di accertarne la fabbrica, il tipo ed il lotto di produzione, nella proporzione e nella concentrazione risultanti dai dati depositati a norma del comma 2.

2. I produttori o importatori degli esplosivi di cui al comma 1 devono depositare presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza i dati relativi alla proporzione e concentrazione dei fattori di identificazione di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima dell'avvio della produzione ovvero dell'importazione degli esplosivi medesimi. Non sono consentiti il deposito e l'uso di fattori di identificazione in proporzioni e concentrazioni già depositate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 2 i produttori di limitate quantità di esplosivi per finalità di ricerca, studio e sperimentazione, o per finalità di addestramento alla identificazione degli esplosivi, o di messa a punto o di prova di materiali di identificazione degli esplosivi stessi.

4. Non possono essere rilasciate licenze di importazione, trasporto, deposito, vendita o produzione relative agli esplosivi di cui al comma 1, privi del fattore di identificazione prescelto o in mancanza del deposito dei dati di cui al comma 2.

5. Nei confronti di chiunque produce, importa, vende o cede a qualsiasi titolo, detiene o porta esplosivi di cui al comma 1, in violazione delle disposizioni del presente articolo, salva la detenzione e l'uso da parte delle Forze armate e di polizia nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, si applicano le pene previste dagli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni.

ART. 6.

1. Le micce di qualsiasi tipo, gli inneschi elettrici ed i detonatori di qualsiasi tipo non possono essere prodotti, importati, venduti o ceduti a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato se sono privi di contrassegni indelebili, che ne indicano la fabbrica, il luogo, il mese e l'anno di produzione.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma degli articoli 1 e 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni.

ART. 7.

1. I fattori di identificazione di cui all'articolo 5 e le caratteristiche dei contrassegni di cui all'articolo 6, nonché le altre disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato, da adottarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplodenti e infiammabili.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996. Entro lo stesso termine le materie esplodenti di cui all'articolo 5 e le micce, gli inneschi ed i detonatori di cui all'articolo 6, salvo quelli legittimamente detenuti dalle Forze armate o di polizia, devono essere marcati o contrassegnati a norma dei predetti articoli, ovvero distrutti o resi innocui con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

3. Il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, nonché alla classificazione, analisi ed elaborazione dei dati relativi alle perizie e ad altri accertamenti concernenti le armi, le munizioni, gli esplosivi ed i residui di esplosioni o deflagrazioni. A tal fine le cancellerie degli uffici giudiziari devono trasmettere, entro cinque giorni dal deposito, copia delle perizie o degli altri accertamenti predetti al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne cura l'immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.